



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Gabinetto del Ministro*


Prot. n. 23123

Roma, 8 SET. 2009

Al Sindacato Italiano Personale  
Dirigente e Direttivo - Agenzia Dogane  
SIPDAD-DIRSTAT  
Via Ezio, 12  
00192 ROMA

**OGGETTO:** Esclusione degli appartenenti alle Forze di Polizia dall'assoggettamento ai controlli di sicurezza sulla persona e sui bagagli

Con riferimento alla lettera concernente l'oggetto, inviata anche a questo Dicastero il 13 marzo 2009, si trasmette la nota del Ministero dell'interno relativa all'interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata al riguardo.

Il Direttore dell'Ufficio di Gabinetto  
Dott.  Lorenzo Quinzi

MRG 03/09/09



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI  
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

Pos.: S/389


Roma, 24/06/2009

**AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

-Gabinetto-

**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

-Gabinetto-



Roma

**OGGETTO** : Interrogazione a risposta scritta n. 4-01263 del Senatore Gianpiero D'Alia.

Si trasmette copia della risposta firmata dal Sottosegretario di Stato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI  
(Piantadosi)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Uff. del Cont. Legislativo-Finanze  
8 LUG 2009  
Prot. n° 3917

E.P.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Ufficio Relazioni Parlamentari

Rél. Parl.  
n. S 389

Roma, 23 GIU. 2008

Al Sen. Gianpiero D'Alia  
Senato della Repubblica  
ROMA

**OGGETTO:** Interrogazione n. 4-01263.

La questione segnalata è seguita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, nell'ottica di collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche coinvolte nella sicurezza aeroportuale, ha già proposto all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) di modificare la "Scheda 5" del Programma Nazionale Sicurezza (PNS), nel senso auspicato dal Sen. D'Alia. La proposta di modifica è stata avanzata perché sia per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sia per l'Agenzia delle Dogane è fondamentale il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti: tale compito viene svolto quotidianamente in ambito aeroportuale dal personale dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza. Il Manuale di Sicurezza dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) prevede che gli Stati possano inserire nel Programma Nazionale Sicurezza quelle misure riguardanti il contrasto dei traffici di droga e di altri gravi reati.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO PARLAREGGIATIVE E RELAZIONI PARLAMENTARI

## Ufficio Relazioni Parlamentari

Si è proposto, quindi, di introdurre al punto 3.4.2 della citata scheda di sicurezza, la seguente formulazione: "sono altresì esentati dai controlli di sicurezza gli appartenenti all'Agenzia delle Dogane, in servizio presso gli Uffici delle dogane aeroportuali, impegnati nell'attività di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti. I suddetti dipendenti dovranno essere dotati di un apposito tesserino aeroportuale da esibire al momento dell'ingresso nelle aree critiche degli aeroporti".

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
(Alfredo Mantovano)

alla messa a punto di nuovi strumenti di acquisizione dati e di meccanismi di reporting ambientale; (articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali ha istituito l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

l'articolo 28, comma 2, del suddetto decreto-legge, ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;

l'articolo 28, comma 4, del citato decreto-legge, ha disposto che la denominazione "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;

l'ISPRA in forza delle suddette norme continua a svolgere le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61,

alla luce di quanto sopra esposto si chiede al Ministro in indirizzo di sapere:

se sia a conoscenza del fatto che, ad oggi l'Annuario dei dati ambientali 2009 e il Rapporto rifiuti 2009 non sono stati ancora pubblicati, pur essendo stati raccolti da ISPRA tutti i dati relativi agli indicatori considerati attraverso l'attivazione di Regioni, Agenzie regionali per l'ambiente ed osservatori regionali e nazionali;

se intenda immediatamente chiarire le motivazioni della mancata pubblicazione dell'Annuario dei dati ambientali 2009 e il Rapporto rifiuti 2009;

se gli organi commissariali dell'ISPRA, alla luce dell'utilità dell'Annuario dei dati ambientali e del Rapporto rifiuti per la programmazione e lo sviluppo delle politiche ambientali nel nostro paese, intendano impegnarsi a mantenerne la pubblicazione annuale.

(4-01262)

**D'ALIA - Ai Ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:**

le disposizioni contenute nella "Scheda 5", concernente "Controlli di sicurezza diplomatici, casi speciali, membri di equipaggio e personale aeroportuale", allegata al "Programma nazionale di sicurezza" del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prevedono, tra i soggetti esclusi dall'assoggettamento ai controlli di sicurezza sulla persona e sui bagagli (*metal detector*) per l'accesso alle aree sterili (si veda il paragrafo 3.4.2 della scheda), soltanto gli appartenenti alle Forze di polizia in servizio presso lo scalo aeroportuale e non anche i funzionari dell'Agenzia delle dogane stabilmente impiegati presso la stessa area, ufficiali di Polizia giudiziaria e tributaria nell'esercizio delle loro funzioni;

l'attuale previsione normativa che impone di operare il controllo di polizia anche nei confronti del personale appartenente all'Agenzia delle dogane, oltre a causare frequenti situazioni di disagio agli stessi funzionari doganali, determina un consistente ed ingiustificato appesantimento dell'azione di controllo espletata dagli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di sicurezza, i quali anziché indirizzare maggiori attenzioni nei riguardi degli ordinari frequentatori degli aeroporti (viaggiatori, membri di equipaggio), si vedono "costretti" a porre in essere dette misure nei confronti di personale - dotato, peraltro, di peculiari attribuzioni e funzioni pubbliche riconosciute dalla legge - che è tenuto a raggiungere dette zone soltanto per espletare la propria attività istituzionale;

i funzionari doganali, pubblici ufficiali a tutti gli effetti nell'esercizio delle loro funzioni, sono Ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria (articolo 57 del codice di procedura penale, articolo 30 e 31 della legge n. 4 del 1929 e articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973). Inoltre, la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea, prevede che i funzionari doganali sono "Forze di Polizia" nell'ambito degli spazi doganali e l'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 504/95 prevede che "...i funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini

dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi, possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure la facoltà di prelevare gratuitamente campioni di prodotti esistenti negli impianti redigendo apposito verbale, e per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi;

in virtù dell'attuale normativa, sono accaduti spiacevoli episodi tra funzionari doganali e agenti di Polizia di Stato;

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente assumere iniziative volte a risolvere la descritta problematica;

se non ritenga opportuno prevedere una espressa modifica alla richiamata scheda 5, integrando il paragrafo 3.4.2. nel senso di escludere dai predetti controlli non solo gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 in servizio presso gli uffici o reparti aeroportuali che in base ai rispettivi regolamenti interni sono obbligati al porto dell'arma d'ordinanza, ma anche i funzionari dell'Agenzia delle dogane in servizio presso gli stessi spazi aeroportuali; si eviterà così, per il futuro, il ripetersi di conflitti tra i funzionari della Polizia di Stato e quelli delle dogane e si garantirà, nel pieno rispetto delle funzioni esercitate dalle predette categorie di personale, l'efficienza del servizio ai cittadini.

(4-01263)

*D'ALIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa e per i rapporti con le Regioni - Premesso che:*

*l'US-SIDE CMC presso NAVFAC Europe and South West, Aeroporto di Capodichino (Napoli), ha inoltrato, in data 31 ottobre 2006, al Ministero della difesa la documentazione riguardante l'Approvazione di proposte per il finanziamento per il "Fiscal Year 2006" e "Installazione di un sistema di comunicazioni per utenti mobili (MUOS), sito radio di Niscemi (Caltanissetta);*

*il Ministero della difesa, in data 31 ottobre 2006 con prot. n. 8984, esprime il proprio parere con le seguenti condizioni. "Per quanto attiene l'utilizzo delle frequenze, non esistono motivi ostativi circa l'utilizzo della gamma 30-31 GHz mentre le frequenze di esercizio della banda 225-400 MHz dovranno essere assegnate dai competenti organismi Nato per il tramite di SMD-VI Reparto. Prima della messa in funzione del sistema per le comunicazioni satellitari deve essere garantito e certificato che le emissioni rientrano nei parametri stabiliti dalle leggi italiane e che non interferiscono con emissioni di servizi già operativi in loco";*

*l'Aeronautica militare di Sigonella (Catania) ha inoltrato il relativo progetto all'Assessorato regionale territorio e ambiente;*

*l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, con nota del 3 aprile 2008 - avente per oggetto la legge regionale 8 maggio 2007, in materia di disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale, applicazione delle nuove normative relative all'incidenza ambientale, progetti di installazione di un sistema di comunicazione per utenti mobili (MUOS) nel sito radio di Niscemi e progetto per nuovo impianto per mitigazione dei problemi di erosione superficiale e protezione dagli incendi nell'area della postazione radiotrasmettenti della Marina Statunitense - ha provveduto a trasmettere i progetti al Comune di Niscemi, per consentire la dovuta continuità amministrativa;*

*in data 14 maggio 2008, l'Aeronautica militare di Sigonella ha inviato al Comune di Niscemi la relazione paesaggistica e la valutazione di incidenza ambientale;*

*in data 6 agosto 2008, il Capo ripartizione ha inviato a Palermo la relativa documentazione per procedere all'istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale;*

*in data 9 settembre 2008 si è svolta una Conferenza di servizi presso l'Assessorato regionale al territorio e ambiente alla quale il Comune di Niscemi ha espresso il relativo parere di impatto ambientale con le nove prescrizioni, esclusivamente e limitatamente alle disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, solo per le opere indicate dagli elaborati progettuali presentati. Inoltre nella stessa relazione era evidenziato che sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;*

**ATTO SENATO**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01263**

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16  
Seduta di annuncio: 172 del 12/03/2009

Firmatari

Primo firmatario: D'ALLIA GIANPIERO  
Gruppo: UDC, SVP E AUTONOMIE  
Data firma: 12/03/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/03/2009

Stato iter: IN CORSO  
Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01263  
presentata da  
GIANPIERO D'ALLIA  
giovedì 12 marzo 2009, seduta n. 172

D'ALLIA - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

le disposizioni contenute nella "Scheda 5", concernente "Controlli di sicurezza diplomatici, casi speciali, membri di equipaggio e personale aeroportuale", allegata al "Programma nazionale di sicurezza" del Ministero delle infrastrutture e trasporti prevedono, tra i soggetti esclusi dall'assoggettamento ai controlli di sicurezza sulla persona e sui bagagli (*metal detector*) per l'accesso alle aree sterili (si veda il paragrafo 3.4.2. della scheda), soltanto gli appartenenti alle Forze di polizia in servizio presso lo scalo aeroportuale e non anche i funzionari dell'Agenzia delle dogane stabilmente impiegati presso la stessa area, ufficiali di Polizia giudiziaria e tributaria nell'esercizio delle loro funzioni;

l'attuale previsione normativa che impone di operare il controllo di polizia anche nei confronti del personale appartenente all'Agenzia delle dogane, oltre a causare frequenti situazioni di disagio agli stessi funzionari doganali, determina un consistente ed ingiustificato appesantimento dell'azione di controllo espletata dagli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di sicurezza, i quali anziché indirizzare maggiori attenzioni nei riguardi degli ordinari frequentatori degli aeroporti (viaggiatori, membri di equipaggio), si vedono "costretti" a porre in essere dette misure nei confronti di personale - dotato, peraltro, di peculiari attribuzioni e funzioni pubbliche riconosciute dalla legge - che è tenuto a raggiungere dette zone soltanto per espletare la propria attività istituzionale,

i funzionari doganali, pubblici ufficiali a tutti gli effetti nell'esercizio delle loro funzioni, sono Ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria (articolo 57 del codice di procedura penale, articolo 30 e

31 della legge n. 4 del 1929 e articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973). Inoltre, la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea, prevede che i funzionari doganali sono "Forze di Polizia" nell'ambito degli spazi doganali e l'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo n. 504/95 prevede che "...i funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi, possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure la facoltà di prelevare gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti redigendo apposito verbale, e per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi";

in virtù dell'attuale normativa, sono accaduti spiacevoli episodi tra funzionari doganali e agenti di Polizia di Stato,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente assumere iniziative volte a risolvere la descritta problematica;

se non ritenga opportuno prevedere una espressa modifica alla richiamata scheda 5, integrando il paragrafo 3.4.2, nel senso di escludere dai predetti controlli non solo gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 in servizio presso gli uffici o reparti aeroportuali che in base ai rispettivi regolamenti interni sono obbligati al porto dell'arma d'ordinanza, ma anche i funzionari dell'Agenzia delle dogane in servizio presso gli stessi spazi aeroportuali; si eviterà così, per il futuro, il ripetersi di conflitti tra i funzionari della Polizia di Stato e quelli delle dogane e si garantirà, nel pieno rispetto delle funzioni esercitate dalle predette categorie di personale, l'efficienza del servizio ai cittadini.

(4-01263)